



COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SUDDIVISO IN TRE
LOTTI (2020/2023)**

INDICE

- Art.1 Oggetto del servizio**
- Art.2 Importo e durata del servizio**
- Art. 3 DUVRI**
- Art.4 Cauzione definitiva e polizza R.C.T.**
- Art.5 Modalità di esecuzione del servizio di pulizia**
- Art.6 Estensione/riduzione del servizio**
- Art.7 Obblighi della ditta assegnataria**
- Art.8 Responsabilità**
- Art.9 Obbligo di assorbimento del personale**
- Art.10 Tutela della Privacy**
- Art.11 Ispezioni e controlli**
- Art.12 Inadempienze e penalità**
- Art.13 Esecuzione in danno**
- Art.14 Inadempienze e risoluzione del contratto**
- Art.15 Fatture, liquidazioni e pagamenti**
- Art.16 Subappalto**
- Art.17 Divieto di cessione del contratto**
- Art.18 Cessione del credito**
- Art.19 Spese contrattuali**
- Art.20 Rinvio ad altre norme**
- Art.21 Foro competente**

ART. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione dei seguenti servizi di pulizia presso:

LOTTO 1: UFFICI UBICATI NEL “MATITONE” E SEDI UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO CENTRO CIG. 81243276BA

LOTTO 2: SEDI UBICATE NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI CENTRO OVEST, VALPOLCEVERA, MEDIO PONENTE E PONENTE CIG. 81243509B4

LOTTO 3: SEDI UBICATE NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI BASSA VALBISAGNO, MEDIA VALBISAGNO, MEDIO LEVANTE E LEVANTE CIG. 8124355DD3

I servizi di pulizia devono essere eseguiti nelle aree, nelle tipologie di intervento e secondo le frequenze indicate nell'Allegato “Tipologie e frequenze”.

ART. 2 - Importo e durata del servizio

L'importo totale del contratto di ciascun lotto sarà determinato dall'applicazione della percentuale di sconto sui prezzi delle singole tipologie riportati nei vari “Listini Prezzi” di ciascun lotto moltiplicati per i relativi mq e per la durata prevista a contratto (36 mesi).

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo di € 1.058.414,93 per il lotto 1, di €881.199,89 per il lotto 2, di € 662.496,84 per il lotto 3, tutti al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: svolgimento consultazioni elettorali; prestazioni straordinarie a seguito di eventi eccezionali; apertura di nuovi uffici, biblioteche, centri comunali; estensione del servizio di pulizia ad enti facenti capo al Comune di Genova (es. fondazioni cui il Comune partecipi in misura maggioritaria; istituzioni museali comunali); i servizi analoghi di ogni lotto non potranno superare l'importo complessivo (riferito a ciascun lotto) di € 100.000 (centomila) al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per ciascun lotto. I servizi analoghi verranno attribuiti all'appaltatore di ciascun lotto in base al territorio in cui è sito l'immobile oggetto di servizio analogo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B. Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto il medesimo servizio, i contratti si risolveranno automaticamente decorsi 15 giorni dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del committente, senza che gli aggiudicatari possano pretendere alcun risarcimento, eccetto il corrispettivo per le prestazioni già rese.

ART. 3 - DUVRI

La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08, s.m.i, ("Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali") redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del servizio. I soggetti presso i quali devono essere eseguiti i servizi, prima dell'esecuzione, integrano il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti sui luoghi in cui verrà espletato l'appalto e stabiliscono di conseguenza l'importo da assegnare per gli oneri della sicurezza.

ART. 4 - Cauzione definitiva e polizza R.C.T.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Assicurazione R.C.T.

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro.

ART. 5 - Modalità di esecuzione del servizio di pulizia

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto per tutto l'anno solare, senza interruzioni, salva diversa indicazione da parte della stazione appaltante (es. per chiusura di una struttura).

Si riporta di seguito la legenda delle frequenze degli interventi:

G giornaliera, S/3 tre volte a settimana, S/2 due volte a settimana; S settimanale, M/2 quindicinale, M mensile, 2M bimestrale; 3M trimestrale; 6M semestrale; A annuale.

Le tipologie del servizio sono divise per aree omogenee, all'interno delle quali sono ricompresi gli ambienti costituenti le aree stesse. Per ciascuna Area sono indicate le varie attività con l'indicazione della relativa frequenza.

Le attività oggetto del servizio sono state suddivise in:

- Attività ordinarie: retribuite a corrispettivo mensile predeterminato e relative alla pulizia delle aree da effettuarsi periodicamente;
- Attività integrative: retribuite a corrispettivo mensile predeterminato e relative ad attività specifiche non comprese tra le attività ordinarie ma da effettuarsi con una determinata periodicità, qualora ordinate dalla Stazione Appaltante;
- Attività straordinarie: attività a richiesta, retribuite attraverso un corrispettivo extra.

In generale, tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in modo da non interferire con le attività lavorative e/o la frequenza di utenti e da evitare, il più possibile, i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, salvo diversa e specifica indicazione, gli interventi di pulizia degli uffici devono essere effettuati a partire dalle ore 17,30 da lunedì a giovedì e dalle ore 15.30 il venerdì. Salva diversa indicazione, gli interventi di pulizia presso le biblioteche devono essere effettuati dalle ore 19 dal lunedì al venerdì. La stazione appaltante

si riserva la facoltà di modificare le fasce orarie comunicate, previo congruo preavviso al fornitore.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio dell'aggiudicatario.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia per le macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati, anche qualora questi vengano tenuti in locali messi a disposizione dal Comune.

L'aggiudicatario deve inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.), fornito dalla stazione appaltante.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività lavorative.

Sono esclusi dal servizio di pulizia le scrivanie ed i ripiani che risultino ingombri di carta, qualora risulti impossibile pulirli se non manomettendo il materiale presente (es. assemblando pratiche, spostando su altro supporto fogli, ecc.).

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come indicato dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche nonché le disposizioni contenute nel D.M. n. 37/08.

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento di alcune attività:

- La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
- La lavatura e la disinfezione di tutti i servizi igienici devono essere effettuati con specifici prodotti;
- La spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre;
- La spazzatura ad umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;
- La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
- La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
- La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;

- Spolveratura degli arredi;
- Svuotamento dei cestini della spazzatura;
- Scopatura accurata e lavaggio dei pavimenti.

Prima di passare ad altro ufficio gli stracci della polvere vanno sbattuti accuratamente o cambiati, se sporchi, mentre gli stracci o i moci vanno lavati cambiando l'acqua; l'operazione di pulitura deve riprendere in altro locale con strumenti e attrezzature perfettamente puliti.

La pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- Adeguata pulizia delle parti piastrelate con particolare attenzione a quelle vicine ai w.c. e ai lavandini con prodotti igienizzanti;
- Pulizia e sanificazione di tutti i sanitari (w.c. – lavandini – vasche ecc) e degli accessori e di tutti gli arredi presenti (fasciatoi – mobiletti – mensole ecc. catene, maniglie ecc) attraverso l'irrorazione e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti;
- Scopatura manuale del pavimento con particolare attenzione ai punti ove si annida maggiormente la polvere (angoli, sotto i caloriferi e sotto i mobili);
- Lavaggio del pavimento avendo cura di togliere macchie e residui;
- Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone e mediante vaporizzazione ad almeno 100 gradi da effettuarsi con cadenza quindicinale.

I prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e i detergenti super concentrati utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui rispettivamente ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del mare D.M. del 24 maggio 2012. Tale decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, aggiornato con decreto 10 aprile 2013.

La conformità ai requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume se il prodotto è in possesso di eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi specifici la conformità ai requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 sopra richiamato.

Inoltre il fornitore del servizio:

- a) dovrà svolgere il servizio secondo le proposte tecniche offerte in sede di gara;
- b) tutte le operazioni devono essere effettuate accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività;
- c) non dovrà in nessun caso utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;

- d) non dovrà in nessun caso utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale;
- e) dovrà produrre le schede tecniche dei prodotti utilizzati per le esigenze di sanificazione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando, per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità del prodotto utilizzata. La relazione dovrà essere accompagnata da opportune prove documentali in caso di richiesta da parte Stazione Unica Appaltante e/o dai soggetti contraenti;
- f) dovrà procedere allo smaltimento dei rifiuti procedendo alla raccolta differenziata negli appositi contenitori posizionati negli edifici oggetto delle pulizie, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottate dal Comune di Genova e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio secondo il sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tutte le operazioni devono essere effettuate accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel corrispettivo mensile del servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità".

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Resta inteso che, qualora sia richiesto l'utilizzo di ponteggi, autoscale o quant'altro non espressamente citato per l'effettuazione di determinate attività, i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

La pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato e secondo le proposte tecniche offerte in sede di gara.

ART. 6 - Estensione/riduzione del servizio

Qualora, nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto il servizio di pulizia dovesse essere esteso a nuovi locali, la ditta assegnataria sarà tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e condizioni del contratto vigente, inclusa la pulizia di fondo iniziale.

Dalla data di estensione del servizio il corrispettivo mensile sarà tuttavia aumentato di una quota determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione rapportato alla superficie dei locali acquisiti.

Analogamente, nel caso in cui alcuni locali dovessero essere dismessi o temporaneamente inutilizzati, la Ditta dovrà sospendere per ciascun lotto il servizio previa disdetta scritta da parte della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi.

Dalla data della sospensione nulla sarà più dovuto in relazione ai locali dismessi o temporaneamente inutilizzati.

In caso di interventi di natura straordinaria, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto sarà tenuta ad eseguire il servizio a condizioni rapportabili a quelli del contratto vigente.

ART. 7 - Obblighi della ditta assegnataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) rispettare l'offerta tecnica presentata, nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nei documenti di gara e nel presente Capitolato;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio, sia in materia di personale sia in materia di prodotti ed attrezzature, assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, garantendo l'immediata sostituzione del personale assente;
- c) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate, compresa la sostituzione del personale rivelatosi inadeguato;
- d) rispettare gli obblighi di tutela della privacy meglio specificati al successivo art. 10;
- e) avere cura dei locali, non danneggiare apparecchiature, arredi e quant'altro presente nei locali oggetto del servizio, provvedere alla chiusura di porte, finestre, luce a conclusione degli interventi, provvedere all'eventuale attivazione dei dispositivi di allarme, non ostruire con attrezzature o materiale le vie di fuga, ecc.;
- f) assicurare la reperibilità del responsabile del servizio dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi;
- g) predisporre, per il lotto aggiudicato, il Documento integrativo al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI elaborato dalla Civica Amministrazione e allegato al presente Capitolato, in relazione alle proprie scelte autonome e di responsabilità nell'organizzazione dell'espletamento delle prestazioni;
- h) fornire il personale di apposito cartellino identificativo (almeno con foto e numero di matricola).

A.2 - Obblighi di comunicazione

- a) comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, alla Stazione Unica Appaltante i nominativi del responsabile per la sicurezza, del medico competente per la sorveglianza sanitaria e dell'addetto alla prevenzione antincendio, come previsto dalla Convenzione per la stazione unica appaltante del 22.10.2018, art. 11;
- b) dimostrare entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'effettuazione dell'attività di vigilanza sanitaria sui dipendenti mediante attestazione del medico competente;
- c) dimostrare entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'effettuazione dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza mediante attestazione di ente paritetico;

- d) comunicare, entro lo stesso termine, agli Uffici utenti e alla Stazione Unica appaltante il nominativo di ciascuna unità impiegata nelle rispettive sedi ed ogni eventuale successiva variazione;
- e) inviare, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo, agli Uffici utenti e alla Stazione Unica Appaltante il calendario degli interventi periodici da effettuarsi nel corso del mese stesso ed eventuali successive variazioni e aggiornamenti. Nel calendario dovranno essere indicati, per ciascuna struttura, il giorno e la fascia oraria di intervento;
- f) inviare alla Stazione Unica Appaltante, entro il giorno 5 di ogni mese, il report contenente l'indicazione, per ogni sede, di tutti gli interventi (ordinari e periodici) eseguiti nel mese precedente, completo del monte ore effettuato, dei nominativi e livelli retributivi degli operatori impiegati;
- g) comunicare qualsiasi modifica che sia intervenuta nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016;

B - Obblighi nei confronti del personale impiegato nelle operazioni di pulizia

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
- b) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- c) formare il personale soprattutto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di utilizzo di prodotti e macchinari, di utilizzo dei DPI;
- d) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
- e) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
- f) dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, numero di matricola del dipendente, mansione e fotografia. La divisa deve essere pulita e decorosa per tutto lo svolgimento del servizio.

D - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i prodotti detergenti e disinfettanti, tutte le attrezzature e macchinari, (quali ad es. monospazzole, battitappeto aspirapolvere automatico per superfici tessili, lavamoquettes, aspirapolvere, bidone aspiraliquidi, lavasciuga pavimenti etc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione del servizio.

ART. 8 - Responsabilità

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a

terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni. A tal fine, la Ditta aggiudicataria, come previsto dal disciplinare, ha un'apposita copertura assicurativa.

ART. 9 – Obbligo di assorbimento del personale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Conseguentemente, sulla base dei dati comunicati dagli aggiudicatari dei contratti precedenti le ore settimanali del personale uscente da assorbire, divise per livello sono quelle indicate negli allegati relativi al personale in sede di gara.

Il Comune di Genova potrà richiedere al fornitore la documentazione che provi l'avvenuto esperimento di tutte le procedure previste dal CCNL di riferimento per la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto.

Il Comune resta, nel modo più assoluto, estraneo ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso dall'impresa, salvo il diritto di considerare inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle normative contrattuali e sindacali concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale salariato.

ART. 10 – Tutela della Privacy

L'affidamento dell'appalto comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova; il Comune di Genova nominerà pertanto la Società aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

La Società aggiudicataria dovrà dichiarare di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

La società, in qualità di responsabile del trattamento, sarà tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Il servizio di pulizia viene normalmente effettuato dopo l'uscita del personale comunale e/o dell'utenza; gli operatori della ditta devono:

- a) avere la massima cura di non lasciare accessi incustoditi (porte e finestre aperte) sia durante l'esecuzione del servizio, ad eccezione dei locali dove stiano operando, sia a conclusione del servizio;
- b) non divulgare notizie od informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del servizio;
- c) non fumare in nessun locale;
- d) riporre accuratamente detersivi ed attrezzi, in modo da non creare pericoli;
- e) usare tutte precauzioni e le attenzioni necessarie a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- f) usare tutte le precauzioni necessarie per contenere il rischio di interferenze e per evitare incidenti e/o sinistri a dipendenti, utenti, persone comunque legittimamente presenti all'interno dei locali;
- g) tenere un comportamento corretto ed adeguato alla struttura ove si opera.

ART. 11 - Ispezioni e controlli

La segnalazione di irregolarità/omissioni nell'esecuzione del servizio sarà effettuata dalle Direzioni/Settori utenti che ne daranno comunicazione, via mail, alla Stazione Unica appaltante.

Il settore Stazione Unica appaltante potrà disporre, anche a seguito di reiterate segnalazioni da parte degli uffici utenti, verifiche o sopralluoghi, anche scattando foto che dimostrino lo stato dei luoghi.

Inoltre, la Civica Amministrazione si riserva di controllare l'adempimento di quanto previsto in merito all'assorbimento, agli inserimenti e alla formazione del personale come indicato dal progetto della ditta aggiudicataria.

ART. 12 - Inadempienze e penali

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni

In caso di esecuzione parziale/non a regola d'arte del servizio sarà applicata una penalità pari al:

- 10% del costo mensile del servizio corrisposto per ogni sede oggetto di contestazione;
- una percentuale del 20% del costo mensile del servizio corrisposto per la sede oggetto di contestazione per le successive segnalazioni, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto.

Penalità in caso di mancata esecuzione degli interventi:

In caso di mancata esecuzione del servizio relativo agli interventi con frequenza dalla giornaliera alla quindicinale, sarà applicata una penale pari al 20% del costo mensile del servizio corrisposto per la sede oggetto di contestazione, salvo che la Ditta non recuperi completamente gli interventi non effettuati entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante (purché l'intervento sia recuperabile).

In caso di mancata esecuzione di interventi con frequenza superiore a quindici giorni, sarà assegnato alla ditta un termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi per provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine sarà applicata una penalità pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni intervento non eseguito, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in danno.

Penalità per violazioni di obblighi nei confronti del personale impiegato:

Formazione: qualora si rilevasse che la ditta aggiudicataria di ogni lotto non rispetta l'impegno assunto in sede di offerta tecnica di adottare misure formative per tutto il personale, verrà applicata una penale da 500 a 5.000 euro in proporzione alla gravità della violazione. La sanzione potrà essere applicata più volte, qualora il Fornitore, dopo l'irrogazione della sanzione, non proceda, nei successivi 6 mesi, all'erogazione dell'attività formativa omessa.

Mancata corresponsione (totale o parziale) degli stipendi nei termini previsti dal CCNL o dai contratti territoriali: ferma restando l'applicabilità dell'art. 30 comma 6 Codice appalti, in caso di mancato versamento delle retribuzioni, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti nei confronti del Fornitore fino alla prova dell'intervenuto pagamento. L'omessa o ritardata corresponsione (totale o parziale) delle retribuzioni, se reiterata, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

Penalità in caso di utilizzo di prodotti/ attrezzature/macchinari non conformi:

In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature e/o macchinari non conformi a quanto richiesto ed eventualmente proposto nell'offerta tecnica, sarà applicata la penalità di euro 200€ per ogni sede oggetto di contestazione e per ogni tipologia di mancanza contestata.

Qualora i prodotti, le attrezzature, i macchinari, oltre a non essere conformi, risultino anche più dannosi per l'ambiente, rispetto a quanto richiesto e/o proposto, la penalità applicabile sarà di 1.000 € per ogni sede oggetto di contestazione e per ogni tipologia di mancanza contestata.

Penalità in caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative:

In caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative proposte in sede di offerta tecnica, anche in relazione alle misure finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali, verrà applicata la penale di euro 500,00 per ogni singola violazione.

Penalità in caso di accessi lasciati aperti o incustoditi:

Qualora gli operatori della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione, ad eccezione dei locali nei quali stanno operando, e/o a conclusione del servizio lascino aperti o incustoditi gli accessi (porte e finestre) verrà applicata una penale da euro 200,00 ad euro 2.000 in proporzione alla gravità.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il danno sofferto dall'inadempimento, qualora la mancata custodia dell'accesso o la mancata chiusura dello stesso abbiano originato danni (es. entrata di acqua piovana o di animali; furti, ecc.).

Penalità in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione:

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7-lettera A2 verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni inadempienza. La sanzione potrà essere applicata più volte se la Ditta, dopo l'irrogazione della sanzione, continua a non ottemperare.

L'applicazione di qualsiasi penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di cinque giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile della Stazione Unica appaltante procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

Per ogni tipologia di inadempienza la penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui la ditta invii alla Stazione Unica appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria di ciascun lotto ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

ART. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta aggiudicataria nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori. Rientra in questa fattispecie anche il ritardo nel versamento delle retribuzioni

dei lavoratori, se reiterato, come indicato nell'articolo relativo alle penalità. In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico;

b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

e) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) per falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

h) per transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

i) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

l) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

n) per qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22 ottobre 2018 presso la Prefettura di Genova.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 15 - Fatture, liquidazioni e pagamenti

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione ed il codice IPA: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno respinte qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

In particolare per la liquidazione delle fatture riferite ai servizi di pulizia effettuato in tutti gli spazi con esclusione di quelli adibiti a mense e refettori (se presenti), si applicherà il meccanismo c.d. "*split payment*", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Pertanto la ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'Erario.

Di norma, l'importo di ogni fattura dovrà essere pari a 1/12 dell'importo annuo di aggiudicazione, corrispondente al corrispettivo mensile per il servizio reso; detto importo sarà altresì comprensivo della quota proporzionale (1/12) relativa agli oneri della sicurezza posti a base di gara.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge al Comune entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

ART. 16 – Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di richiedere ogni maggior danno dipendente da tale azione.

ART. 18 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

ART. 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

ART. 21 - Foro competente.

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova.